

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1977

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SARTORI LANCIOTTI, ALVETI, CESETTI, LETTIERI,
SITRA, DIANA, CHIAVENTI, FORLEO**

Modifica dell'articolo 149 del codice di procedura civile,
in materia di notificazione a mezzo servizio postale

Presentata il 3 dicembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le ricorrenti analisi sul funzionamento della giustizia civile hanno messo in evidenza, tra le altre, la difficoltà legata ad un efficiente servizio notifiche.

Questa proposta di legge vuole essere un contributo diretto ad alleggerire e snellire il carico degli uffici notifiche e degli uffici giudiziari che operano presso i vari tribunali, non senza ricordare le quotidiane e mortificanti « code serpentine » davanti agli sportelli che impegnano pr ore gli studi legali per soddisfare incombenze nella sostanza semplici (situazione che è comune a Torino, Roma, Milano ed a tutti i grossi centri urbani).

Pertanto questa iniziativa si ispira alla politica del « piccoli passi », anche

se di rilevanti effetti pratici per il Foro e per il buon andamento della giustizia civile.

Si tratta, in buona sostanza, di modificare il vigente articolo 149 del codice di procedura civile al fine di abilitare i difensori delle parti a provvedere essi stessi — sotto la loro responsabilità — a notificare gli atti giudiziari civili a mezzo del servizio postale.

D'altro canto, una regola sostanzialmente identica è stata recepita dal nuovo codice di procedura penale il cui articolo 152 prevede appunto la possibilità che i difensori degli imputati e delle parti civili, omesso il passaggio dagli uffici giudiziari, provvedono essi stessi (a mezzo posta) alla notifica di atti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 149 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 149 (*Notificazione a mezzo del servizio postale*). — Salvo che la legge disponga altrimenti, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo servizio postale, ad opera dell'ufficiale giudiziario oppure del procuratore legale della parte o del suo difensore munito di procura ai sensi dell'articolo 83.

Nel caso di cui al primo comma, l'ufficiale giudiziario o il procuratore legale o il difensore della parte, quando la notificazione avviene per loro tramite, scrive la relazione di notifica sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo ivi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale e costituisce prova della avvenuta notifica ».